

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO, ATTAGUILE, CAROLLO, FOLLIERI, ROSA, SANTALCO, SPIGAROLI, TANGA, ZUGNO, TESAURO, ACCILI, ARCUDI, ASSIRELLI, BALDINI, BARRA, BENAGLIA, BERLANDA, BERTOLA, BURTULO, CACCHIOLI, CARON, CARRARO, CASSARINO, CERAMI, COLELLA, COLLESELLI, COPPOLA, COSTA, DAL CANTON Maria Pia, DALVIT, DELLA PORTA, DE LUCA, DE MARZI, DERIU, FALCUCCI Franca, FARABEGOLI, FERRARI, FORMA, GAUDIO, LEGGIERI, LIMONI, LISI, MANENTE COMUNALE, MARTINELLI, MONETI, MURMURA, NOÈ, OLIVA, PACINI, PASTORINO, PATRINI, REBECCHINI, RICCI, RUSSO Arcangelo, RUSSO Luigi, SALERNO, SAMMARTINO, SANTI, SCARDACCIONE, SEGNANA, SICA, SPORA, TIBERI, TIRIOLO e TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1973

Nuove norme contro la criminalità

ONOREVOLI SENATORI. — Una vera e propria crisi della sicurezza, per quanto riguarda la vita e i beni delle persone, si sta abbattendo anche sull'Italia, come confermano avvenimenti recentissimi e la stessa cronaca di tante città italiane.

Due reati soprattutto hanno caratterizzato e stanno caratterizzando la « criminalità » italiana in questo momento: il sequestro di persona e la rapina a mano armata.

L'aumento crescente della delinquenza organizzata impone al legislatore un imperativo categorico: non si può, nè si deve dimenticare che la ragione primaria e fondamentale di un moderno Stato democratico è la tutela della libertà in tutte le sue mani-

festazioni e, del pari, primaria e fondamentale è la tutela della sicurezza pubblica e privata.

La frequenza, la spavalderia, la facilità con le quali vengono perpetrate e consumate alcune imprese criminose suscitano risentimento e sfiducia verso le pubbliche istituzioni e possono provocare — se non saranno tempestivamente ed efficacemente adottate misure idonee ed incisive — una crisi più generale di sfiducia verso lo Stato e le sue istituzioni.

Per questa ragione è stato presentato il disegno di legge contenente: « Nuove norme contro la criminalità », i cui punti essenziali sono i seguenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si prevedono anzitutto aggravamenti di pene agli articoli 1 e 2. In tal modo si vuole anche sottolineare che tale inasprimento ha ragione di essere quando tra i partecipanti a commettere il reato siano uno o più minori; piaga sociale, questa, che non solo non ha bisogno di essere messa in rilievo, ma fa sospettare che dei minori si abusi in ogni modo con l'intento di costituire e rendere agguerrite le nuove leve della delinquenza. È da osservare che le aggravanti colpiscono i soli partecipanti di maggiore età, mentre per i minori restano in vigore le norme speciali vigenti.

Con l'articolo 3 si vuol punire, oltre al reato consumato o tentato, anche la fase di preparazione, quando l'indiziato risulti pericoloso per appartenenza ad una associazione a delinquere.

Al fine di facilitare sia l'identificazione dei colpevoli di così gravi reati, sia l'arresto dei responsabili, all'articolo 4 sono previste alcune ipotesi di riduzione di pene applicabili a chi contribuisce ad evitare il compimento del reato ovvero all'identificazione o all'arresto dei concorrenti.

Le attuali disposizioni, che consentono solo al magistrato l'interrogatorio di colui che viene arrestato mentre lo impediscono agli organi di polizia giudiziaria, spostano, necessariamente, nel tempo l'interrogatorio stesso privandolo di efficacia e, con ciò, privando la giustizia di elementi essenziali per scoprire la verità e raggiungere i colpevoli. In proposito va ricordato che il divieto per gli organi di polizia giudiziaria di svolgere l'interrogatorio risale al tempo in cui non era ancora prevista dalla legislazione la presenza del difensore fin dal primissimo momento delle procedure ed in particolare durante l'interrogatorio. Poteva, perciò, spiegarsi la maggiore garanzia data dalla presenza del magistrato essendo assente la difesa dell'arrestato.

Entrate in vigore le disposizioni che consentono alla difesa la presenza fin dall'inizio di ogni procedura e sanciscono tale presenza come diritto essenziale dell'accusato, cessa ogni motivo di impedire agli organi di polizia giudiziaria di svolgere l'interrogatorio

all'atto dell'arresto, quando cioè, nell'interesse della giustizia, si possono avere i maggiori elementi utili per la ricerca della verità e quindi per la difesa della società dall'aggressione delittuosa.

In sostanza, autorizzando gli organi di polizia giudiziaria a svolgere l'interrogatorio, si vuole impedire un oggettivo danno agli interessi superiori della giustizia, tenuto conto che i diritti e gli interessi dell'accusato sono totalmente tutelati con la presenza dell'avvocato difensore. Proprio per questo, cioè per impedire dannosi rinvii, l'arrestato deve poter scegliere subito il proprio difensore. Ma qualora questi non potesse essere presente tempestivamente all'interrogatorio, l'arrestato ha facoltà di sceglierne un altro. Qualora anche quest'ultimo rifiutasse, gli stessi organi di polizia procedono alla scelta tra gli avvocati disponibili e iscritti in apposito elenco (articolo 5).

Con l'articolo 6 si ritiene di autorizzare la polizia giudiziaria a far uso delle armi, sempre in relazione alle rapine aggravate e al sequestro di persona, verificandosi due ipotesi: quando coloro che stanno per commettere una rapina siano palesemente armati e nel caso di inseguimento di chi ha consumato il reato purchè nel momento immediatamente successivo alla conclusione dell'evento criminoso.

Con l'articolo 7, sempre allo scopo di rendere più efficaci le misure di prevenzione, viene autorizzato l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, del sorvegliato speciale che viola gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Il disposto dell'articolo 8 risponde ad alcune esigenze degne di rilievo. Si è da più parti prospettata l'opportunità della sospensione delle indagini nel corso di trattative tra i parenti del sequestrato e i delinquenti. Si è, inoltre, sottolineato che la positiva conclusione delle indagini è, spesso, ostacolata dall'ampiezza e dalla rapidità con la quale vengono diffuse notizie e particolari relativi ai fatti e agli indizi che diventano utili informazioni per i delinquenti. In relazione alle diverse richieste va rilevato che, poichè la direzione delle indagini compete al magi-

strato e non può essere vincolato il suo potere discrezionale, non è opportuno formulare norme legislative nel senso indicato. Salve, però, le iniziative che l'autorità giudiziaria competente potrà adottare, si propone nell'articolo 8 una disposizione diretta ad evitare che si violi il segreto delle indagini sia della polizia, sia della magistratura.

In quanto alla determinazione dell'organo competente a giudicare i reati di cui al presente disegno di legge, si era proposto il trasferimento al Tribunale per assicurare la maggiore sollecitudine dei giudizi. Il trasferimento di competenza non è sembrato, però, opportuno per un complesso di ragioni. Per rendere, d'altra parte, più concretamente operante il procedimento col rito direttissi-

mo ed evitare ogni ritardo, si propone di prevedere la possibilità di istituire sessioni straordinarie della Corte di assise di primo e secondo grado (articolo 9).

L'articolo 10 e seguenti prevedono la modifica della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul controllo delle armi al fine di renderla più efficiente nella delicata e difficile situazione attuale, tenuto soprattutto conto che, in quasi tutti i casi di rapina e di sequestro di persona, i criminali sono modernamente armati.

Per le considerazioni fatte e perchè il Parlamento e le forze democratiche italiane non lascino senza risposta l'esigenza di sicurezza per la vita e per i beni delle persone che viene dal paese, i firmatari sollecitano la rapida approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La pena detentiva prevista nell'ultimo comma dell'articolo 628 del Codice penale per il reato di rapina aggravata è sostituita dalla reclusione da 10 a 20 anni.

La pena non può essere inferiore a 15 anni se il reato è commesso con il concorso di uno o più minori.

Art. 2.

Le pene detentive, previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 630 del Codice penale per il reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, sono rispettivamente sostituite dalla reclusione da 12 a 20 anni e da 18 a 30 anni.

La pena non può essere inferiore rispettivamente a 15 e a 20 anni, se il reato è commesso con il concorso di uno o più minori.

Art. 3.

Chi compie atti preparatori, non punibili, diretti a commettere delitti di rapina o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero è prosciolto dall'imputazione per i delitti medesimi per insufficienza di prove, se è indiziato di appartenere ad associazioni per delinquere può essere sottoposto non solo alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1243, ma anche ai provvedimenti previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 375.

Art. 4.

Nelle ipotesi di concorso di più persone nei delitti di rapina e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione la pena è diminuita fino a due terzi nei confronti del concorrente che contribuisce ad impedire il compiersi della rapina o del sequestro. La pena può essere diminuita anche oltre i li-

miti di cui all'ultimo comma dell'articolo 56 del Codice penale per chi contribuisce alla identificazione o all'arresto dei concorrenti.

Art. 5.

Ferme restando le norme di cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, l'articolo 3, secondo comma, della legge stessa è così modificato:

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere all'interrogatorio delle persone arrestate o fermate nel pieno rispetto delle garanzie del diritto della difesa ed in particolare alla presenza del difensore di fiducia o d'ufficio.

I processi verbali di interrogatorio devono essere inoltrati, con rapporto sommario, entro le ventiquattro ore successive, all'autorità giudiziaria competente ».

Art. 6.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 del Codice penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono fare uso delle armi nei confronti di coloro che stanno per commettere i reati di rapina e di sequestro di persona previsti dagli articoli 628 e 630 del Codice penale, quando si tratta di persone palesemente armate; possono altresì fare uso delle armi in caso di inseguimento immediatamente successivo alla consumazione del reato.

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena da sei mesi a due anni.

In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Art. 8.

Nel caso di sequestro di persona è vietata la diffusione di notizie e di immagini che, attenendo ai particolari del delitto, possono compromettere il segreto delle indagini della polizia giudiziaria ovvero il segreto dell'attività istruttoria della magistratura.

Salve le ipotesi più gravemente punite dalle norme vigenti, i contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 300.000.

Art. 9.

Per i reati di rapina e di sequestro di persona previsti dagli articoli 628 e 630 del Codice penale il pubblico ministero può chiedere il giudizio direttissimo anche fuori dei casi dell'arresto in flagranza o del reato commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misure di sicurezza.

Per il sollecito svolgimento del giudizio può essere disposta una sessione straordinaria della Corte di assise sia in primo che in secondo grado.

Art. 10.

L'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è così modificato:

« Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione sino a 10 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche ».

Art. 11.

L'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è così modificato:

« Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le muni-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 100 mila a lire un milione e mezzo ».

Art. 12.

L'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è così modificato:

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la pena da uno a otto anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni ».

Art. 13.

L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è così modificato:

« Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone in luogo in cui sia adunanza di persone ovvero di notte in luogo abitato ».

Art. 14.

L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è così modificato:

« Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplosivi, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni ».

Art. 15.

L'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è così modificato:

« Le pene stabilite dal Codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi sono triplicate.

In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi ».